



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 43 del 30/05/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ – “FESTA DELLO SPORT” DEL 14 GIUGNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- questo Comune intende programmare e organizzare presso l'**Area Mercatale** una manifestazione a carattere sportivo e di intrattenimento, finalizzata a incentivare la pratica sportiva e a offrire l'opportunità di conoscere e sperimentare le diverse discipline presenti sul territorio comunale, attraverso la partecipazione delle associazioni e società sportive locali, favorendo contestualmente l'aggregazione dei gruppi sportivi;
- l'iniziativa rappresenta un'importante occasione per promuovere il valore dello sport quale strumento di diffusione della cultura della salute, della socialità e della cittadinanza attiva all'interno della comunità locale;

Evidenziato che:

- la manifestazione in oggetto costituisce per l'articolato e variegato tessuto dell'associazionismo sportivo locale una significativa occasione di visibilità e promozione delle rispettive discipline;
- nel corso dell'evento, in particolare nella giornata del **14 giugno 2025**, i gruppi associativi svolgeranno attività di promozione e dimostrazione pratica delle varie discipline, dando concreta attuazione ai valori sportivi condivisi anche dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che l'evento “Festa dello Sport 2025” si articolerà – sinteticamente – come segue:

- **14 giugno 2025**, dalle ore **16:00 alle ore 20:30**, presso l'**Area Mercatale**:
 - dimostrazione delle discipline sportive da parte delle associazioni aderenti;
 - realizzazione dell'**Ecofesta**;
 - **cerimonia di premiazione** delle associazioni partecipanti;

accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle

opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 4 del 11/04/2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

visto:

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

in data 14 giugno, dalle ore 08:00 alle ore 20:30;

Il divieto di sosta e fermata, nonché l'interdizione al traffico veicolare nel piazzale della nuova area mercatale di via Madonna dei Greci e nelle sedi viarie contigue allo stesso, nonché nella sede viaria di collegamento tra le vie Santa Lucia e Realino Mazzotta che adducono a detta area mercatale.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sovrintendente Capo di P.L. Carrozzo Valerio.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie e sulla home-page del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it.

Che la presente ordinanza sia notificata ai Servizi di Emergenza e Soccorso118 – Lecce, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili dei Settori Tecnici Comunali (verifica dello stato manutentivo delle sedi stradali - pulizia strade - verifica dei punti luce) ed agli altri soggetti interessati.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Veglie, 30/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE
F.TO **Dott. Andrea ZACA`**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.